CAMERA DEI DEPUTATI N. 6026

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 15 ottobre 1991

Norme per l'istituzione della Cassa autonoma di previdenza dei periti tributari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, nell'attuale assetto normativo, la materia tributaria non involge attività e prestazioni riservate a professionisti iscritti ad albi. Ciò è stato autorevolmente e concordemente ritenuto dalla giurisprudenza (anche della Corte costituzionale) che, all'esito di un vasto contenzioso, ha affermato il principio secondo il quale le attività in campo tributario (tenuta della contabilità e dei libri e registri obbligatori a fini tributari, dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette e, in genere, adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi tributari e fiscali) non sono riservate a categorie professionali di iscritti ad albi e, pertanto, liberamente espletabili dalla generalità dei soggetti, sulla sola base della fiducia degli interessati, senza che si richieda alcuno specifico titolo di studio o il possesso di determinati titoli di preparazione o di abilitazione.

Tuttavia l'ordinamento riconosce a determinate categorie di professionisti competenza tecnica qualificata nel settore della consulenza fiscale e della tenuta delle scritture contabili, anche se, come già rilevato, senza alcuna determinazione di attribuzioni esclusive.

Siffatto riconoscimento individua nell'ambito dei soggetti comunque abilitati allo svolgimento dell'attività di consulenza fiscale in senso ampio, delle categorie professionali a cui il cittadino può rivolgersi con maggior sicurezza, anche in considerazione della complessità della normativa fiscale attualmente vigente.

Tra le categorie a cui l'ordinamento riconosce competenza tecnica in materia

tributaria è per altro evidente l'inserimento dei « periti » e degli « esperti » iscritti nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alla categoria « attività varie » *sub* categoria tributi e scritture contabili.

Tali ruoli infatti sono stati istituiti dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono disciplinati da provvedimenti amministrativi a carattere regolamentare, e da ultimo dal decreto 29 dicembre 1979, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con annesso regolamento-tipo.

Giova ricordare che l'iscrizione nel ruolo dei « tributaristi » è subordinata all'accertamento di rigidi requisiti di competenza ed esperienza nel settore tributario (articolo 5 del citato regolamento), e disposta dalla camera di commercio su parere di una commissione composta dal presidente della camera, da un magistrato e da vari esperti in rappresentanza, tra l'altro, dei liberi professionisti iscritti in albi (articolo 4).

L'iscrizione nel ruolo inoltre abilita l'iscritto ad espletare perizie su ordine dell'autorità giudiziaria, ed è sottoposta a controllo e vigilanza pubblica, tanto che l'articolo 15 del regolamento dispone la cancellazione dal ruolo di coloro che abbiano dato prova di negligenza o abbiano compromesso la propria reputazione.

La rilevanza pubblicistica del ruolo consente quindi di affermare che nell'ambito dell'attività tributaria, che la giurisprudenza considera di libero svolgimento, accanto alle categorie professionali degli iscritti in albi, si pone anche la categoria dei periti e degli esperti tributari che l'ordinamento eleva sopra la generalità dei potenziali prestatori dell'opera, riconoscendo loro una competenza tecnica accertata mediante modalità selettive pubbliche.

È pertanto incongruo e per altro contrastante con gli interessi pubblici, che tali professionisti, i quali svolgono con rilevanza pubblica, nel settore tributario, la medesima attività degli altri professionisti iscritti in albi, siano sottoposti a regimi assistenziali e previdenziali diversi.

L'istituzione di casse o enti autonomi di assistenza e previdenza disposta per i professionisti iscritti in albi deve essere pertanto prevista anche per i professionisti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti tributari, che scontano, sebbene con particolari modalità, inerenti alla limitazione del campo di intervento, una disciplina pubblicistica della loro attività professionale.

Inoltre l'iscrizione all'ente previsto nella presente proposta di legge, comporterà anche un maggior controllo delle entrate fiscali dei numerosi professionisti in oggetto, che saranno sottoposte a doppie dichiarazioni.

Si chiede pertanto una celere ed integrale approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ISTITUZIONE, ISCRITTI, SCOPO ED ORDINAMENTO

SEZIONE I.

ISTITUZIONE, ISCRITTI E SCOPO.

ART. 1.

(Istituzione dell'ente di previdenza per i periti ed esperti tributari).

1. I periti e gli esperti iscritti nei ruoli tenuti presso le camere di commercio ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio-decreto 20 settembre 1934, n. 2011, alla categoria « attività varie » *sub* categoria tributi e scritture contabili, ai quali è riconosciuta competenza tecnica in materia di consulenza tributaria e tenuta delle scritture contabili, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, di seguito detto Ente, qualora esercitino la professione con carattere di continuità, e salvo i casi previsti dall'articolo 42 della presente legge.

2. L'iscrizione all'ente di cui al comma 1 avviene d'ufficio, con provvedimento del consiglio di amministrazione comunicato all'interessato, ovvero su domanda dell'interessato, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo.

3. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

(Scopo dell'ente).

1. L'Ente ha lo scopo di attuare e di gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

SEZIONE

ORDINAMENTO

ART. 3.

(Organi dell'ente).

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) l'assemblea dei delegati;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei sindaci.

2. Il presidente ed i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ai consigli provinciali dei periti e degli esperti tributari, possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente è autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dall'assemblea dei delegati.

ART. 4.

(Presidente).

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza od impedimento.

ART. 5.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente rappresenta l'Ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresì, su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati, la presiede e riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attività svolta dal consiglio di amministrazione. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

ART. 6.

(Assemblea dei delegati).

1. L'assemblea del delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti, nel modo indicato negli articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di trenta è eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a trenta si elegge un altro delegato per ogni trenta iscritti successivi o frazione di almeno quindici.

2. I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'Ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalità previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.

ART. 7.

(Funzioni dell'Assemblea dei delegati).

1. L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) delibera i regolamenti dell'Ente e le loro modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione ed un membro effettivo ed uno supplente del collegio dei sindaci;

d) approva i bilanci preventivi e consultivi dell'Ente;

e) adempie alle altre funzioni assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le deliberazioni indicate nella lettera *b)* del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 8.

(Elezione dell'assemblea dei delegati).

1. Il presidente dell'Ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che devono tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, e ne dà comunicazione ai presidenti delle camere di commercio provinciali.

ART. 9.

(Eleggibilità e procedimento elettorale).

1. Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che sono iscritti nel ruolo dei periti ed esperti alle categorie tributi e scritture contabili da almeno due anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Ente.

2. Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma dell'articolo 8 dal presidente dell'Ente, presso la sede di ciascuna camera di commercio, con voto segreto. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da due scrutatori designati dal presidente della camera di commercio.

3. Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'Ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

4. Il presidente dell'Ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione al ruolo e, in caso di pari anzianità di iscrizione al ruolo, il più anziano di età.

5. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'Ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 10.

(Convocazioni e deliberazioni dell'assemblea dei delegati).

1. La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede all'elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni. Essa è presieduta dal delegato più anziano per iscrizione all'Ente.

2. L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

3. L'avviso di convocazione di cui al comma 2 deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto ad otto.

4. L'avviso di convocazione deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore.

5. L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, di almeno un terzo di essi. Per l'approvazione dei regolamenti dell'Ente è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei delegati. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti.

ART. 11.

(Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei delegati tra gli iscritti all'Ente con almeno due anni di anzianità di iscrizione nel ruolo.

2. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al ruolo e, a parità di anzianità di iscrizione al ruolo, il più anziano di età.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalità previste per l'assemblea dei delegati. I termini di cui al comma 3 dell'articolo 10 sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni.

4. Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso e dal collegio dei sindaci.

5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, con deliberazione dell'assemblea dei delegati

che nel contempo provvede alla sostituzione.

8. I componenti del consiglio di amministrazione dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati nella prima seduta successiva alla relativa vacanza.

ART. 12.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'Ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'Ente;

e) delibera gli impegni di patrimonio di cui all'articolo 38;

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti;

h) delibera la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro. Possono essere chiamati a far parte di tali commissioni o gruppi di lavoro anche componenti esterni all'Ente in qualità di consulenti o di esperti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attività svolta dal consiglio di amministrazione medesimo.

ART. 13.

(Ricorsi amministrativi).

1. Contro i provvedimenti dell'Ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

2. La conseguente decisione amministrativa è pronunciata e comunicata dal consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso. Decorso tale termine senza che il consiglio di amministrazione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

3. L'espletamento del ricorso amministrativo è condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

ART. 14.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, dei quali uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del tesoro ed uno eletto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'Ente.

2. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

3. I sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli dal 2397 al 2409 del codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione.

ART. 15.

(Direttore generale).

1. Qualora si renda necessario, il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale dell'Ente.

2. Il direttore generale amministra il personale della cui attività è responsabile nei confronti degli organi dell'Ente.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale:

a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Ente, secondo le direttive degli organi di amministrazione;

b) è a capo della struttura burocratica dell'Ente della quale risponde al consiglio di amministrazione;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti;

d) assolve gli incarichi delegatigli dal presidente e dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione, sovraintendendo alla stesura del verbale delle riunioni, alle quali partecipa con funzioni consultive. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario sono espletate dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.

CAPO II

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI — CONTRIBUTI

SEZIONE I.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

ART. 16.

1. L'Ente corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità ed invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità od indirette.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, e dal primo giorno successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*.

ART. 17.

(Pensione di vecchiaia).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF, prendendo a base i migliori dieci anni nell'ambito dei redditi dichiarati nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

2. Per il calcolo della media di cui al comma 1 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 25; i redditi annuali dichiarati escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 29.

3. La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. La misura della pensione non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al comma 1, rivalutato ai sensi del comma 2 nella misura del cento per cento.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

6. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque anni l'esercizio della professione

hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui ai commi 1 e 4, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 2.

7. Alle scadenze indicate dall'articolo 28, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'Ente, la percentuale di cui al comma 1 del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni lo consentano, sino all'1,70 per cento.

ART. 18.

(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dal ruolo, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale ed elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi dall'1 al 4 dell'articolo 17.

4. Verificatosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con ogni effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 19

(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa

di malattia od infortunio, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Gli anni ai quali va computata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi imponibili od esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 15 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorto, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dal ruolo e da ogni albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro dieci anni successivi alla concessione della pensione, l'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

ART. 20.

(Pensione di invalidità).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì con-

correre le condizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 19.

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 19.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quanto l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 17, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 21.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

1. Le modalità per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di infortunio le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse, e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua

dovuta; sono invece proporzionalemnte ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazioni per infortuni stipulate dall'iscritto o da chiunque altro a favore dell'iscritto.

3. In caso di inabilità od invalidità dovute ad infortunio l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile in concorso con l'assicuratore di cui al comma 2 ove questi abbia diritto alla surroga.

ART. 22.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

1. Le pensioni di cui agli articoli 17 e 18 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge od alla sua morte, ai figli minorenni ed ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 19 e 20 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 3 la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto all'Ente con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso.

5. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

ART. 23.

(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

ART. 24.

(Erogazione a titolo assistenziale).

1. Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo le norme approvate dall'assemblea dei delegati.

2. Agli oneri relativi all'erogazione di cui al comma 1, si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il 4 per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti.

SEZIONE II.

CONTRIBUTI.

ART. 25.

(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto all'Ente e di ogni iscritto al ruolo tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risultante dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dagli eventuali accertamenti in rettifica definitivi:

a) reddito fino a lire 40 milioni: sei per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: due per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.500.000.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.

4. Per i periti ed esperti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i 30 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

ART. 26.

(Contributo oggettivo).

1. A partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti all'Ente e gli iscritti al ruolo tenuti all'iscrizione devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versare all'Ente l'ammon-

tare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e non costituisce base imponibile ai fini dell'IVA.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto al ruolo. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 25, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

ART. 27.

(Fondo di garanzia).

1. Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione del fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo, il consiglio di amministrazione tiene conto delle effettive entrate con accantonamenti tendenzialmente diretti al raggiungimento dell'importo di cui al comma 1.

ART. 28.

(Variabilità dei contributi).

1. La percentuale di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 25, può essere variata, su indicazione dell'Ente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ogni quattro anni, con effetto dal primo gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 26 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dell'Ente, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

3. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

4. Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite ed alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni erogate.

5. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

ART. 29.

(Rivalutazione dei redditi).

1. Le entità dei redditi per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 17 a 22, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 17, comma 3, e l'entità del reddito di cui all'articolo 19, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 30.

2. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere variata con la procedura di cui all'articolo 28, comma 2, tenuto conto dell'andamento finanziario dell'Ente.

ART. 30.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decorrenza dal primo gennaio successivo alla sua emanazione, sono adeguati nella stessa misura i limiti di cui all'articolo 25, comma 1, ed il contributo minimo di cui all'articolo 25, comma 2, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per il primo ed alle 10.000 lire più vicine per il secondo.

ART. 31.

(Comunicazioni obbligatorie all'Ente).

1. Tutti gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tributari, ad eccezione di coloro che hanno optato per altre gestioni previdenziali ai sensi dell'articolo 1, devono comunicare all'Ente entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 25 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 26 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fi-

scali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Nella stessa dichiarazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi di affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente ai volumi di affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare all'Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto dell'articolo 32, comma 2.

5. L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare punite con la censura la prima volta, con la sospensione dell'iscrizione nel ruolo per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di recidiva, con la sospensione dell'iscrizione nel ruolo per un periodo da sei mesi ad un anno in caso di recidiva reiterata. Le sanzioni sono comminate con provvedimento della commissione prevista dall'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980, e da successivi atti regolamentari. In tal caso la commissione suddetta è integrata dal presidente dell'Associazione sindacale dei periti ed esperti tributari (LAPET) della provincia di appartenenza dell'iscritto o, in mancanza di una provincia limitrofa, individuata dal presidente della commissione.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 32.

7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le giunte delle camere di commercio devono trasmettere all'ente l'elenco degli iscritti nel ruolo dei periti ed esperti alla categoria XXII - « attività varie », subcategorie « tributi » e « scritture contabili », con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascuno anno devono essere comunicate le variazioni.

8. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli iscritti al ruolo nonché i pensionati.

9. Se il diritto alla pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

ART. 32.

(Pagamento dei contributi).

1. I contributi minimi di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 26, comma 3, sono riscossi mediante ruoli compilati dall'Ente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 31 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso

gli istituti incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata od infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 31, comma 4.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere, delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 31, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili leggittimamente acquisita.

ART. 33.

(Prescrizione dei contributi).

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'obbligato della dichiarazione di cui all'articolo 31.

ART. 34.

(Controllo delle comunicazioni).

1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pen-

sione e delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inivare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione ed alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 31, comma 5, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 35.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che cessano dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 25.

2. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti.

3. Il rimborso di cui ai commi 1 e 2 spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione semprechè non abbiano titolo alla pensione indiretta.

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo all'Ente le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse legale e la rivalutazione secondo gli indici di cui all'articolo 30, comma 1.

CAPO III

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 36.

(Entrate).

1. L'Ente eroga le prestazioni previdenziali ed assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento

mediante le entrate costituite dai contributi, dalle rendite patrimoniali, nonché da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengano.

ART. 37.

(Esercizio finanziario).

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciasun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consultivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo.

2. Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 3.

3. Tutti i bilanci sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 38.

(Impieghi del patrimonio).

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

c) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, come modificata dalla legge 10 aprile 1991, n. 123, e nel codice civile.

2. Sono consentite utilizzazioni di somme liquide di una gestione da parte di altra gestione. Esse sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed ammortizzate entro cinque anni con un saggio di interesse non inferiore al 5 per cento effettivo annuo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

(Decorrenza del regime contributivo).

1. I contributi, minimo e percentuale di cui all'articolo 25 sono dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 40.

(Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni).

1. Entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo risalendo al massimo all'iscrizione nel ruolo.

2. La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 31, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

3. Il consiglio di amministrazione può consentire, a domanda, il pagamento rateale dei contributi nel periodo massimo di due anni; in tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non siano state versate tutte le rate.

ART. 41.

(Organi provvisori).

1. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'Ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, su designazione del consiglio direttivo dell'Associazione sindacale dei periti ed esperti tributari (LAPET).

2. Entro il termine del suo mandato la commissione indìce le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.

ART. 42.

(Iscrizione ad altri enti).

1. I periti ed esperti tributari che per effetto di iscrizione ad albi professionali sono anche obbligatoriamente iscritti ad altri enti previdenziali autonomi, possono optare per l'una o l'altra gestione entro sei mesi dall'iscrizione a ruolo se successiva all'iscrizione all'albo o dall'iscrizione all'albo se successiva all'iscrizione a ruolo.

2. Le modalità di passaggio da una gestione all'altra sono stabilite con regolamento adottato di concerto tra le gestioni interessate, e approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il passaggio avviene comunque a domanda ed è irrevocabile nel tempo.

4. I periti ed esperti che optano per l'iscrizione ad altro ente di previdenza, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo inerente alle cariche sociali dell'Ente istituito con la presente legge e non concorrono alla formazione del numero globale degli iscritti a ruolo per gli effetti di cui all'articolo 6.